

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 52 del Reg. Data 16-10-20

Oggetto:	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RESISTERE CONTRO IL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE (PROT. 5244 DEL 30.09.2020).
-----------------	---

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 12:50, in S.VITTORIA IN MATENANO, nella sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Vergari Fabrizio	SINDACO	P
Tempestilli Agostino-Antonio	VICE SINDACO	P
Agostini Francesco	ASSESSORE	P

Presenti n. 3 Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Nerla Giuliana

Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato premettendo che la presente proposta é stata adottata in conformità alla L.267/00.

PREMESSO che in data 30/09/2020 prot. 5244 è stato comunicato a questo comune da parte dell'Ufficio di Giudice di Pace di Fermo l'udienza per il giorno 11/11/2020 ore 11:15 per la comparizione delle parti onde verificare la ammissibilità del ricorso presentato da *ommiss*, procedimento numero 998/2010 – opposizione a sanzione amministrativa, verbali accertamento violazione codice della strada nn. 168/X/2019 e 506/X/2019;

PREMESSO che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge il comune, nella persona del Sindaco pro-tempore deve costituirsi nel termine di giorni dieci prima dell'udienza di comparizione;

PREMESSO che si ritiene opportuno e necessario, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, resistere in giudizio contro il predetto atto di citazione attraverso la costituzione dell'Ente nelle forme di rito;

VISTE le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare l'art 17 che pone in capo al Sindaco la rappresentanza generale dell'Ente compresa quella in giudizio;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco a costituirsi e resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella ridetta controversia

TENUTO CONTO delle Linee Guida dell'Anac n. 12, adottata con Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, che forniscono chiarimenti sulle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali, alla luce della nuova disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), in cui l'Autorità aderisce all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018 secondo cui l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio). Diversamente, l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi ma non "estranei" al codice).

POSTO che la fattispecie in esame, rientra nelle tipologie dei servizi legali elencati dall'art 17 comma 1, lettera d), del codice dei contratti pubblici e quindi dei contratti esclusi dalla normativa appalti.

RILEVATO che agli incarichi relativi ai "servizi legali esclusi" si applicano le regole dell'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, e dunque l'affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

POSTO che per un'esigenza puntuale ed episodica dell'amministrazione, l'incarico configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assume rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria.

TENUTO CONTO dei tempi ristretti e dell'urgenza di individuare un legale di fiducia idoneo a difendere in giudizio il Comune in relazione anche alla conoscenza della realtà territoriale e storica, sempre nel rispetto dei principi sopra elencati;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e forma di legge;

DELIBERA

1. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore a costituirsi in giudizio avanti il GIUDICE DI PACE di FERMO per resistere al ricorso indicato in premessa presentato da *omissis*, con udienza fissata al 11/11/2020 ore 11 di fronte al Giudice di Pace di Fermo - procedimento numero 998/2010 – opposizione a sanzione amministrativa;

2. DI DARE MANDATO al responsabile del Responsabile Tecnica di individuare il difensore idoneo a resistere nel presente giudizio per conto dell'amministrazione comunale nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità di cui all'art 4 del codice dei contratti pubblici;

3. DI DARE ATTO che la relativa spesa sarà impegnata con apposita determinazione del responsabile dell'Area Tecnica;

4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 5, del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
Provincia di Fermo

Oggetto:	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RESISTERE CONTRO IL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE (PROT. 5244 DEL 30.09.2020).
-----------------	---

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Parere di regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano, li 15-10-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Vergari Fabrizio

Parere di regolarità contabile, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano, li 15-10-2020

Il Responsabile del servizio
F.to GASPARRI ENRICO

